

■ **DECRETO 7 novembre 2007**

Elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. *(GU n. 296 del 21-12-2007)*

DECRETO 7 novembre 2007

Elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
del Ministero per i beni e le attivita' culturali

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005 e 10 marzo 2006 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di due nuove attrazioni nonche' la modifica e l'integrazione della descrizione di due attrazioni gia' presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale di sopralluogo del 7 luglio 2005 della Commissione comunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei comuni di Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Coriano relativo al parere sull'attrazione «Mixtreme - Percorso vita sospeso»;

Visto il verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2004 della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Pescara relativo al parere sull'attrazione «Minislitta»;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta dell'11 aprile 2007 dalla Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopraccitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

Mixtreme - Percorso vita sospeso (Grande Attrazione).

«Percorso vita in quota su uno o piu' piani realizzato con carpenteria e legno lamellare e basamenti di ancoraggio amovibili, in modo da rendere completamente modulare e traslocabile la struttura, adatta a bambini e adulti. Essa e' costituita da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilita' e destrezze, con percorso libero o a tempo, impegnandosi in percorsi che altrimenti si troverebbero solo in particolari situazioni naturali.».

Minislitta (Grande Attrazione).

«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di una scala fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte piu' bassa.»

Art. 2.

L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e delle descrizioni delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

Ruota panoramica (Grande Attrazione).

Alla indicazione «Diametro oltre i 12 metri» va aggiunta l'espressione «e non superiore a 50 metri».

La denominazione e la descrizione dell'attrazione «Casa Girevole» (Media Attrazione) sono cosi' modificate:

Casa o altro soggetto girevole.

Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole, o una barca, o un aereo o altra forma, poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico.

La descrizione dell'attrazione «Labirinto Cristalli» (Media Attrazione) e' cosi' modificata:

trattasi di un padiglione con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione.

Puo' essere dotato di elementi mobili e soffi d'aria che mettono ulteriormente alla prova l'abilita' dell'utente nel raggiungere l'uscita.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo
Nastasi

Il capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza
Calvo